

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

**Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2020, n. 14-1399**

**Approvazione dello schema d'Accordo di collaborazione e autorizzazione alla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività finalizzate alla messa in atto di azioni sinergiche per la mappatura e valorizzazione del patrimonio regionale mobiliare di interesse culturale**

A relazione dell'Assessore Gabusi

Premesso che:

- il patrimonio di un Ente territoriale quale la Regione Piemonte è costituito dall'insieme dei beni immobili, attrezzature, mobili, crediti, denaro, che sono utilizzati, trasformati o consumati al fine di mettere a disposizione i servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata e che a decorrere dal 2016 tutti gli Enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria in attuazione del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”* sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;
- assume rilevanza, in sede di applicazione del rinnovato sistema contabile, l'operazione di inventariazione patrimoniale che permette di determinare con chiarezza il valore dei componenti del patrimonio, attraverso la pubblicazione di valori determinati in via extra-contabile;
- tra i molteplici adempimenti a carico della Regione vi è pertanto la tenuta di Inventario, rappresentante la ricostruzione dell'intero ciclo di vita di un bene, aggiornato e coerente con la contabilità dell'Ente e la codifica delle varie voci dell'Inventario al Piano dei Conti Integrato (All. 6, D. Lgs. n.118/2011) costituito dall'Elenco delle articolazioni delle unità elementari del Bilancio finanziario gestionale e dei Conti Economico e del Patrimonio;
- l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 richiede attività di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare i cui criteri di valutazione e classificazione sono contenuti nell'allegato 4/3 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità economico/patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”*;
- occorre pertanto svolgere attività di rilevazione patrimoniale idonee a permettere la gestione della contabilità armonizzata e tali da garantire il conseguimento dell'obiettivo di aggiornare l'Inventario effettuando una revisione straordinaria di esso al fine di avere una cognizione reale del patrimonio regionale e del relativo valore. L'aggiornamento degli inventari è quindi elemento necessario al fine di operare le corrette rilevazioni degli elementi del Conto del Patrimonio in conformità ai principi di veridicità e attendibilità che devono improntare i documenti di Bilancio (preventivo e consuntivo);
- per le suddette finalità il procedimento d'inventariazione si sviluppa quale operazione complessa ed indispensabile per la determinazione del valore dei componenti del patrimonio, in attuazione della succitata disciplina contabile;
- la Regione Piemonte è proprietaria, fra gli altri, anche di diversi beni mobili che rivestono natura di beni culturali ai sensi dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i. ;

- sono state promosse da parte degli uffici del Settore Patrimonio le attività idonee a censire in modo puntuale il patrimonio regionale in vista della sua valorizzazione tenuto altresì conto che, come evidenziato dalla Corte dei Conti del Piemonte nella Relazione annessa al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Piemonte per gli esercizi finanziari 2016 e 2017: “... omissis ... Anche il patrimonio culturale deve essere considerato un bene che, in termini di allocazione delle risorse pubbliche, è in competizione con gli altri settori di intervento, e che è in grado di apportare, se adeguatamente valorizzato, esso stesso risorse. Tutti questi elementi, se correttamente valutati consentono una gestione del patrimonio artistico e culturale capace, non solo di generare reddito, ma altresì, di individuare la corretta modalità di utilizzo dei beni e/o di una loro dismissione.”; richiamato pertanto che:
- la Regione Piemonte procede a mappare, gestire e monitorare il proprio patrimonio mobiliare di interesse culturale al fine della corretta amministrazione, gestione, custodia e valorizzazione e ha, in particolare, tra i suoi obiettivi l’attuazione di interventi in materia di:
  - aggiornamento degli inventari dei beni mobili ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
  - raccolta organizzata delle informazioni sui beni mobili di interesse culturale all’interno di schede di catalogazione informatizzate secondo gli standard normativi fissati dall’Istituto Centrale per la Catalogazione e la Documentazione (ICCD) e i disposti dell’art.17 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
  - creazione di soluzioni informatiche per la descrizione, gestione, pubblicizzazione delle informazioni sui beni mobili di interesse culturale al fine di accrescerne la visibilità e la fruizione;
  - studio delle modalità di monitoraggio, tracciabilità e tutela dei beni mobili di interesse culturale anche attraverso tecnologie innovative;
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 s.m.i. in materia di catalogazione e valorizzazione di beni culturali, nonché di promozione di attività di studio e ricerca agli art. 17, comma 3, 11 e 118, rispettivamente, dispone che:

*“Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.”*

*“Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. ....omissis.”;*

*“Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.”;*

dato atto che:

- lo sviluppo del progetto di catalogazione del Patrimonio mobiliare di valore storico-culturale della Regione Piemonte e di aggiornamento dell’inventario richiede molteplici competenze fra le quali capacità approfondite e professionalità specialistiche acquisite mediante formazione

accademica e l'applicazione delle normative specifiche elaborate dall'ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) per la redazione delle schede di ogni distinta categoria di beni propedeutiche all'aggiornamento dei valori di inventario;

preso atto che:

- gli Atenei da sempre promuovono e sostengono azioni per incentivare la progettualità nella ricerca, sia fondamentale che collaborativa, per cogliere e valorizzare tutte le opportunità di finanziamento offerte a livello nazionale ed internazionale, mediante azioni mirate a supportare la ricerca collaborativa e multidisciplinare e a rafforzare la rete di relazioni che costituisce terreno fertile per la cooperazione a livello nazionale e internazionale; gli Atenei sviluppano tutte le iniziative volte a per favorire le proprie attività istituzionali e sviluppare il sistema universitario piemontese;
- l'Università degli Studi di Torino promuove l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, fondamentale e applicata e il relativo trasferimento delle conoscenze e favorisce l'acquisizione delle conoscenze scientifiche più avanzate;
- l'Università degli Studi di Torino, in particolare il Dipartimento di Management, vanta esperienze di ricerca correlate all'innovazione gestionale in ambito di gestione del patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti giuridico-economici, di organizzazione basata su classificazioni anche ontologico informatiche, nonché i processi di fruizione e controllo basati su tecnologie abilitanti;

dato atto, inoltre, che:

- lo sviluppo della ricerca nel settore dell'innovazione gestionale costituisce un'opportunità di elevato interesse strategico e valore scientifico per la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, anche in virtù delle potenziali ricadute in termini di partecipazione a programmi ed iniziative a livello nazionale e internazionale e, pertanto, da parte dei due Enti è stato manifestato l'interesse a collaborare su ambiti di reciproco interesse, attraverso la messa in atto di una ricerca applicata volta a rafforzare le rispettive competenze nel settore dell'innovazione gestionale, del monitoraggio dei Beni di interesse culturale;
- la suddetta iniziativa persegue interessi di natura pubblica consistenti nell'attività di ricerca, analisi e mappatura dei beni storico culturali e nel perseguimento di obiettivi di trasparenza, correttezza e buon andamento;
- la concorrenza di interessi pubblici correlati alle funzioni istituzionali consente il ricorso agli accordi ex art. 15, l. 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 66, del D.P.R. n. 382/1980 prevede che le Università possono eseguire attività di ricerca e consulenza, mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con l'unico limite della compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica;
- la Regione e l'Università di Torino, per il raggiungimento delle suddette pubbliche finalità, intendono addivenire al raggiungimento di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per lo sviluppo di soluzioni in grado di ottimizzare la gestione dei beni mobili di valore storico-culturale di proprietà di Regione;
- il suddetto schema di Accordo prevede:

- la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione e che, allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione dell'Accordo di collaborazione ed alle disponibilità finanziarie delle Parti, potranno essere definiti ulteriori accordi per lo sviluppo di attività connesse, da approvarsi rispettivamente con delibera di Giunta Regionale e con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management;
- che ciascuna Amministrazione sarà libera di recedere dall'Accordo di collaborazione inviando apposita comunicazione all'altra Parte con preavviso di sessanta giorni;
- di definire le attività da svolgere e disciplinare le modalità operative in capo a ciascuna parte, gli specifici ruoli/competenze delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nella realizzazione delle attività comuni, la titolarità delle conoscenze pregresse utilizzate nelle singole attività, gli obblighi di riservatezza inerenti informazioni e dati scambiati tra le parti nell'ambito delle singole, gli oneri economico finanziari relativi alle attività, il regime di proprietà intellettuale dei risultati scaturiti dalle singole ricerche e/o sperimentazioni, la pubblicabilità e divulgabilità degli stessi nonché la loro valorizzazione;
- lo svolgimento delle attività, di cui all'elenco sottostante, da svolgersi relativamente ad alcuni beni mobili regionali di interesse culturale:

**1. Rilievo, mappatura e caratterizzazione storico-documentale dei beni di valore culturale regionale**

L'attività comprende:

l'effettuazione di sopralluoghi congiunti tra Regione Piemonte e UNITO finalizzata alla conoscenza dei beni;

una campagna fotografica a cura di Regione Piemonte, che si svolgerà con la collaborazione di UNITO, secondo modalità decretate dall'ICCD (formato, risoluzione, lati espositivi, ecc.);

la ricerca di materiale descrittivo finalizzata alla caratterizzazione storico-documentale (storico, conservativo, documentario e caratteristico) di ogni singolo bene di valore culturale a cura di uno specialista nell'ambito messo a disposizione da UNITO;

la schedatura dei beni secondo le regole di catalogazione nazionale fissate dall'Istituto Centrale per la Catalogazione e la Documentazione -ICCD- (cfr. <http://www.iccd.beniculturali.it/it/Catalogazione>.) e definizione metodologia per costituire, incrementare e aggiornare il catalogo nazionale dei beni culturali da realizzarsi a cura di UNITO con la collaborazione di Regione Piemonte per quanto riguarda i dati estrapolabili dall'inventario regionale;

la pubblicazione delle schede sul portale SIGECWEB e nella pagina web del Settore Patrimonio della Regione Piemonte, disponibile per la divulgazione on line di iniziative di conservazione e restauro, tutela e valorizzazione, promozione turistica e didattica del patrimonio storico culturale a cura di Regione Piemonte.

**2. Procedura di verifica dell'interesse del patrimonio mobiliare pubblico ai sensi dell'art 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio disciplinata dal Decreto Ministeriale per i Beni e le Attività Culturali del 27 settembre 2006 che definisce i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili a cura di Regione Piemonte; l'attività sarà svolta con la collaborazione di UNITO.**

**3. Sperimentazione applicativa di tecnologie e strumenti di catalogazione dei beni mediante lo studio delle tecnologie più innovative per lo sviluppo di un applicativo informatico per la catalogazione, localizzazione e tracciamento dei beni culturali del patrimonio di Regione Piemonte, a cura di UNITO con la collaborazione e supervisione della Regione Piemonte.**

- Lo schema di Accordo prevede inoltre che la Regione Piemonte procederà:
  - a mettere a disposizione il materiale documentale/istituzionale in proprio possesso;
  - a garantire l'accesso agli immobili in cui sono custoditi i beni, limitatamente allo svolgimento della attività oggetto di Accordo;
  - a garantire il supporto conoscitivo degli uffici del Settore Patrimonio ed il coordinamento dell'attuazione del progetto;
  
- e che l'Università di Torino procederà:
  - a costituire un gruppo di lavoro (composto altresì da personale esperto non-dipendente) che collaborerà con il personale individuato dalla Regione Piemonte. Il gruppo di lavoro sarà composto da almeno 1 - PO/PA area filosofico storica; 1 - PO/PA area informatica; 1 - PO/PA area giuridica; 1 - PO/PA area architettura e organizzazione. Il Dipartimento di Management individuerà, anche all'interno delle altre strutture dell'Università degli Studi di Torino, le ulteriori professionalità che saranno richieste nell'ambito della ricerca applicata;
  - ad attivare i contratti per l'utilizzo delle risorse umane impegnate nell'Accordo e, alla puntuale verifica dello svolgimento delle stesse attività assegnate come dettagliate nel precedente articolo 2 lett. A e B dell'accordo e specificate nell'allegato 1 allo stesso. Il personale dipendente di UNITO procederà a sovrintendere e monitorare l'attività svolta dalle risorse umane contrattualizzate e dedicate alle attività di cui all'Accordo;
  - nella ricerca applicata di soluzioni tecnologiche idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze rappresentate da Regione Piemonte ed elencate all'art. 2 lett. C dell'Accordo e specificate nell'allegato 1 allo stesso;
  - a mettere a disposizione di Regione Piemonte tutti i prodotti dell'attività svolta (cataloghi, dati su supporti digitali e applicazioni informatiche sviluppate) nel rispetto dell'Accordo;
  - a consentire alla Regione Piemonte di acquisire (attraverso la collaborazione) il know-how necessario alla prosecuzione in autonomia dell'attività (es. prototipo per la gestione del patrimonio immobiliare della Regione Piemonte).
  
- in linea con il profilo della collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in ordine ai movimenti economico finanziari connessi all'esecuzione delle illustrate attività il suddetto schema di Accordo, fra le diverse cose, prevede che:
  - l'Università degli Studi di Torino in relazione all'esecuzione delle attività di cui all'Accordo a titolo di cofinanziamento sosterrà la spesa di euro 60.000,00 relativa ai costi ore/uomo del proprio personale strutturato che sarà coinvolto nell'attività oggetto dell'Accordo (n. 4 docenti strutturati nelle aree filosofico/storica, informatica, giuridica e architettura ed organizzazione);
  - l'Università degli Studi di Torino, inoltre, anticiperà le spese relative a n. 2 Borse di Studio e Ricerca, missioni, servizi tecnico specialistici, di consulenza e collaborazioni scientifiche, prelievo di Ateneo al 9% per un importo complessivo di euro 60.000,00;
  - Le spese ammissibili sono:
    - spese per il personale non dipendente comprensive di eventuali spese per missioni;
    - spese per acquisto di servizi fra cui servizi tecnico specialistici, servizi di consulenza e collaborazioni scientifiche;
    - spese per acquisto e sviluppo software;
    - quantificate nell'importo di € 120.000,00, così come dettagliate nella Tabella riportata nello schema di Accordo allegato.
  - la Regione Piemonte potrà erogare all'Università di Torino a titolo di mero ristoro/ rimborso spese e senza che ciò costituisca alcuna forma di corrispettivo una somma massima di € 60.000,00, a seguito di presentazione di nota di debito da parte dell'Università, corredata dalla relativa rendicontazione. Non configurandosi quale corrispettivo comprensivo di margine di guadagno, tale onere finanziario, nell'ottica di una reale condivisione di compiti

e responsabilità, rappresenta una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute nell'ambito della ricerca applicata;

- i suddetti costi da rimborsare per l'importo massimo di € 60.000,00 dovranno essere computati in termini di disponibilità delle strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo delle risorse umane impiegate nominalmente dall'Università di Torino ad esclusiva cura delle attività oggetto dell'Accordo per quota parte del tempo effettivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo;
- la Regione Piemonte, sulla base delle risorse stanziare dalle leggi di bilancio sui Capitoli 135131/2021 e 122042/2021 e previa adozione di appositi provvedimenti amministrativi, darà corso, entro il suddetto importo massimo, al rimborso delle spese, specificate nell'Accordo, debitamente documentate, sostenute dall'Università degli Studi di Torino per assegni di ricerca, servizi attivati in dipendenza dell'Accordo, per l'importo massimo evidenziato di € 60.000,00, erogato ad avanzamento approvato delle attività descritte nell'Accordo all'art. 2 a cura dell'Università come di seguito indicato:
  - il 70% del suddetto importo massimo di € 60.000,00 sarà rimborsato al completamento delle attività di cui alla lettera A e B dell'art.2 dello schema di Accordo, accompagnato da Relazione sull'avanzamento dell'attività, approvata da Regione Piemonte, corredata da rendicontazione analitica delle spese debitamente documentata da fatture o documenti contabili di analogo valore;
  - il 30% del suddetto importo massimo sarà rimborsato al completamento delle attività di cui alla lettera C dell'art. 2 dell'Accordo, accompagnata da Relazione finale sulle attività, approvata da Regione Piemonte, corredata da rendicontazione analitica delle spese ammissibili debitamente documentata da fatture o documenti contabili di analogo valore;

dato atto che in ordine alla copertura degli oneri economico- finanziari derivanti dall'allegato schema di Accordo:

- alla spesa massima di € 60.000,00 derivante dall'Accordo di durata annuale a titolo di rimborso di parte delle spese, puntualmente documentate, sostenute dall'Università di Torino la Regione Piemonte farà fronte mediante utilizzo dei fondi stanziati sui capitoli 135131 e 122042 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2021), da impegnare con apposito provvedimento dirigenziale prima della sottoscrizione dell'Accordo allegato, come di seguito riportato:

- per € 34.200,00 con i fondi del Cap. 122042/2021 -*SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE A11000* (Missione: 01, Programma: 0103, P.d.C. Conto finanziario: U.1.03.02.11.009 (prestazioni tecnico scientifiche ai fini della ricerca), Cofog: 01.3, Transazione Unione EUR: 8, Non Ricorrente: 4. Perimetro sanitario: 3);
- per € 15.800,00 con i fondi del Cap. 122042/2021 -*SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE A11000* (Missione: 01, Programma: 0103, P.d.C. Conto finanziario: U.1.03.02.11.999 (altre prestazioni professionali specialistiche), Cofog: 01.3, Transazione Unione EUR: 8, Non Ricorrente: 4. Perimetro sanitario: 3);
- per € 10.000,00 con i fondi del Cap. 135131/2021- *SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DI LICENZE D'USO DI SOFTWARE* (Missione: 01, Programma: 0108, P.d.C. Conto finanziario: U.1.03.02.07.006, Cofog: 01.3 Transazione Unione EUR: 8, Non Ricorrente: 4, Perimetro sanitario: 3);

dato atto che, stante i contenuti sopra descritti, lo schema di Accordo di collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche allegato al presente provvedimento:

- ° si inquadra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- ° è conforme alle indicazioni dell'ANAC (fra le varie: Determinazione 21.10.2010, n. 7 confermata con Parere sulla normativa, 30.7.2013, AG 42/13, parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.2.2015 poi confermato con parere AG 34/16/AP e con Delibera n. 216 del 2.3.2016, Deliberazione ANAC n. 567 del 31.5.2017 avente ad oggetto *Convenzione quadro tra Ministero della Giustizia e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – misure di attuazione – adozione di modelli convenzionali dei rapporti negoziali – richiesta di parere del Ministero della Giustizia* ), del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013) e della Corte di Giustizia Europea (in particolare ordinanza della Corte di Giustizia UE del 16 maggio 2013, causa C-564/11; Corte di Giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-159/11; Consiglio di Stato, sentenza n. 3130 del 23/06/2014 e n. 3849 del 15 luglio 2013), in quanto rispettoso delle seguenti condizioni ivi fissate:
  - lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
  - alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;
  - i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
  - il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi;
  - l'accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici;

viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia di emergenza epidemiologica da COVID-2019 fra le quali:

- l'Ordinanza del Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte del 23 febbraio 2020 *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*;
- 47 del 20.4.2020 *Ulteriori misure per la prevenzione e gesti-* la Direttiva 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 26.2.2020;
- le Circolari regionali del 25 febbraio, dell'8 marzo 2020 e del 10.3.2020 in merito alle misure di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa con modalità di *lavoro agile* in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12.03.2020;
- la D.G.R. n. 5-1142 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: "*Emergenza epidemiologica da COVID-19: Individuazione servizi da svolgersi in presenza e relative strutture regionali*".
- il D.L. 25.3.2020, n. 19 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* e il D.P.C.M. 10.4.2020 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* e i precedenti Decreti e D.P.C.M. nei medesimi richiamati;
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13.4.2020 *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*;
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 49 del 30.4.2020 *Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*;

visto l'art. 10 (Disposizioni Finali), commi 1 e 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020) che ai commi 1 e 2 stabilisce:*

*“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.*

*2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.*

*3 .....Omissis.....;*

visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 50 del 2.5.2020 *Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;*

considerato che, in attuazione della richiamata disciplina, la Direzione della Giunta Regionale con nota prot. n. 4508/1000A del 25 febbraio 2020 ha diramato indicazioni volte in via generale alla temporanea sospensione degli spostamenti e delle missioni dei dipendenti regionali e che con successiva nota prot. n. 8326 del 26.3.2020 della Direzione della Giunta Regionale e della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio sono state emanate disposizioni in materia di emergenza COVID 2019 e temporanea chiusura delle sedi regionali;

dato atto che:

- le attività oggetto del suddetto schema di Accordo dovranno pertanto essere effettuate nel rispetto delle misure e precauzioni da adottarsi per far fronte alla crisi epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-19, di cui ai provvedimenti emanati dal Governo Centrale e dalla Regione Piemonte, qualora ancora necessarie;
- l'applicazione delle misure e restrizioni in esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali derivanti dall'attuale emergenza COVID19 nei casi in cui venisse eventualmente ad incidere sull'ordinario svolgimento delle attività oggetto dello schema di Accordo integrerà la fattispecie del c.d. *“factum principis”* assimilabile alla causa di forza maggiore non imputabile alle Parti;

ritenuto pertanto:

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione da sottoscrivere fra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, autorizzandolo ad apportare modifiche tecniche non sostanziali ove necessario;

visti:

- l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000”;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”;
- la L.R. n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la L.R. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.".
- vista la Deliberazione ANAC n. 567 del 31.5.2017 avente ad oggetto *Convenzione quadro tra Ministero della Giustizia e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – misure di attuazione – adozione di modelli convenzionali dei rapporti negoziali – richiesta di parere del Ministero della Giustizia;*

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime

#### d e l i b e r a

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione da sottoscrivere fra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., allegato in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento in collaborazione di attività finalizzate alla messa in atto di azioni sinergiche per la mappatura e valorizzazione del patrimonio mobiliare regionale di interesse culturale;
- di demandare al Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, autorizzandolo ad apportare modifiche tecniche non sostanziali ove necessario;
- di dare atto che in ordine agli oneri economico-finanziari derivanti dall’esecuzione dell’allegato schema di Accordo:
  - ° la Regione Piemonte darà corso, entro l’importo massimo di € 60.000,00, al rimborso delle documentate spese, come meglio specificate nello schema di Accordo allegato, sostenute dall’Università degli Studi di Torino a seguito dell’avanzamento delle attività

indicate nell'Accordo stesso secondo le modalità e condizioni riportate in premessa, mediante utilizzo dei fondi stanziati sui capitoli 135131 e 122042 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2021), da impegnare con apposito provvedimento dirigenziale prima della sottoscrizione dell'Accordo, come di seguito indicato:

- per € 34.200,00 con i fondi del Cap. 122042/2021 -*SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE A11000* (Missione: 01, Programma: 0103, P.d.C. Conto finanziario: U.1.03.02.11.009 (prestazioni tecnico scientifiche ai fini della ricerca), Cofog: 01.3, Transazione Unione EUR: 8, Non Ricorrente: 4. Perimetro sanitario: 3);
- per € 15.800,00 con i fondi del Cap. 122042/2021 -*SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE A11000* (Missione: 01, Programma: 0103, P.d.C. Conto finanziario: U.1.03.02.11.999 , Cofog: 01.3, Transazione Unione EUR: 8, Non Ricorrente: 4. Perimetro sanitario: 3);
- per € 10.000,00 con i fondi del Cap. 135131/2021- *SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DI LICENZE D'USO DI SOFTWARE* (Missione: 01, Programma: 0108, P.d.C. Conto finanziario: U.1.03.02.07.006, Cofog: 01.3 Transazione Unione EUR: 8, Non Ricorrente: 4, Perimetro sanitario: 3);

- di dare atto che le attività oggetto del suddetto schema di Accordo dovranno essere effettuate nel rispetto delle misure e precauzioni per far fronte alla crisi epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-19, di cui ai provvedimenti emanati dal Governo Centrale e dalla Regione Piemonte, qualora ancora necessarie;

- di dare atto che l'applicazione delle misure e restrizioni in esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali derivanti dall'attuale emergenza COVID19 nei casi in cui venisse eventualmente ad incidere sull'ordinario svolgimento delle attività oggetto dello schema di Accordo integrerà la fattispecie del c.d. "*factum principis*" assimilabile alla causa di forza maggiore non imputabile alle Parti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

(omissis)

Allegato

**Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio**

**Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale**

## **MAPPATURA E CATALOGAZIONE DEI BENI MOBILI CULTURALI DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE PIEMONTE**

### **ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

Il **DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO** (di seguito chiamato Dipartimento o UNITO), con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica 218 bis 10134, C.F.: 80088230018, P.I.: 02099550010, rappresentato da:

a) Prof.ssa Francesca CULASSO – Direttrice del Dipartimento, nata a Moncalieri il 12 agosto 1973, nominata con D.R. 3811 del 26/09/2018 e autorizzata alla stipula del presente accordo a seguito di approvazione con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; individuata ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017;

b) Dott.ssa Antonella TROMBETTA - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino il 06/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Dipartimento di Management, Corso Unione Sovietica 218 bis, 10134 Torino

**E**

La **REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO - SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE,**

**BENI MOBILI, ECONOMATO E CASSA ECONOMALE**

(di seguito denominata “ente” o “Settore Patrimonio”), con sede legale in Torino, Piazza Castello 165,

C.F.: 80087670016, P. IVA 02843860012, così rappresentato:

dal Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio , Dirigente ad Interim del Settore Patrimonio, nato a Verona il 18.3.1964, dom.to per il presente atto presso la sede del Settore in Torino, via Viotti, 8, autorizzato alla stipula del presente accordo con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(di seguito, collettivamente, indicate anche come le “Parti”)

#### **PREMESSO CHE**

1. La Regione Piemonte persegue, nell’esercizio della propria attività istituzionale, l’obiettivo di gestire, mappare e monitorare i beni mobili di interesse culturale di proprietà dell’ente, di cui all’art. 2 del presente Accordo di Collaborazione;
2. l’Università, in particolare il Dipartimento di Management, vanta esperienze di ricerca correlate all’innovazione gestionale in ambito di gestione del patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti giuridico-economici, di organizzazione basata su classificazioni anche ontologico informatiche, nonché i processi di fruizione e controllo basati su tecnologie abilitanti;
3. le Parti riconoscono che lo sviluppo della ricerca nel settore dell’innovazione gestionale costituisce un’opportunità di elevato interesse strategico e valore scientifico, anche in virtù delle potenziali ricadute in termini di partecipazione a programmi ed iniziative a livello nazionale e internazionale;
4. le Parti hanno manifestato l’interesse a collaborare su ambiti di reciproco interesse, attraverso la messa in atto di una ricerca applicata volta a rafforzare le rispettive competenze nel settore dell’innovazione gestionale, del monitoraggio dei Beni di interesse culturale che siano di supporto allo sviluppo delle attività istituzionali di entrambi gli Enti;
5. l’iniziativa corrisponde agli interessi di natura pubblica perseguiti dalle due amministrazioni consistenti nell’attività di ricerca, analisi e mappatura dei beni storico culturali e nel perseguimento di obiettivi di trasparenza, correttezza e buon andamento;
6. la concorrenza di interessi pubblici correlati alle funzioni istituzionali consente il ricorso agli accordi ex art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241;
7. secondo l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

**TANTO PREMESSO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’ACCORDO,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Oggetto dell’Accordo**

Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito di un'attività di ricerca applicata volta alla "Mappatura e monitoraggio dei beni di interesse culturale di proprietà della Regione Piemonte".

## **Art. 2 - Attività oggetto dell'Accordo**

Le attività oggetto dell'Accordo di collaborazione, sotto elencate, riguarderanno i beni culturali custoditi nelle seguenti proprietà/sedi regionali:

- Villa dei Laghi, presso il Parco "la Mandria" nel comune di Druento - TO
- Tenuta Valcasotto nel comune di Garessio - CN
- Palazzo Callori, nel comune di Vignale Monferrato – AL
- Sedi istituzionali di Regione Piemonte di Torino.

Nell'anno di validità dell'Accordo di collaborazione si dovranno catalogare almeno 500 beni che si andranno ad aggiungere ai beni già schedati<sup>1</sup>.

### **A) Rilievo, mappatura e caratterizzazione storico-documentale dei beni di valore culturale regionale.**

L'attività comprende:

- effettuazione di sopralluoghi congiunti tra Regione Piemonte e UNITO finalizzata alla conoscenza dei beni;
- campagna fotografica a cura di Regione Piemonte, che si svolgerà con la collaborazione di UNITO, secondo modalità decretate dall'ICCD (formato, risoluzione, lati espositivi, ecc.);
- ricerca di materiale descrittivo finalizzata alla caratterizzazione storico-documentale (storico, conservativo, documentario e caratteristico) di ogni singolo bene di valore culturale a cura di uno specialista nell'ambito messo a disposizione da UNITO;

schedatura dei beni secondo le regole di catalogazione nazionale fissate dall'Istituto Centrale per la Catalogazione e la Documentazione - ICCD

(cfr. <http://www.iccd.beniculturali.it/it/Catalogazione>) e definizione metodologia per costituire, incrementare e aggiornare il catalogo nazionale dei beni culturali da realizzarsi a cura di UNITO con la collaborazione di Regione Piemonte per quanto riguarda i dati estrapolabili dall'inventario regionale e già schedati (*vedi nota 1*);

- pubblicazione delle schede sul portale SIGECWEB e nella pagina web del Settore Patrimonio della Regione Piemonte, disponibile per la divulgazione *online* di iniziative di conservazione e restauro, tutela e valorizzazione, promozione turistica e didattica del patrimonio storico culturale a cura di Regione Piemonte.

---

<sup>1</sup> Per alcuni beni culturali presenti all'interno dell'immobile di Valcasotto è già disponibile una schedatura secondo gli standard ministeriali risalente agli anni 2000.

B) **Procedura di verifica dell'interesse del patrimonio mobiliare pubblico** ai sensi dell'art 12 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* disciplinata dal Decreto Ministeriale per i Beni e le Attività Culturali del 27.09.2006 che definisce i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili a cura di Regione Piemonte. L'attività sarà svolta con la collaborazione di UNITO.

C) **Sperimentazione applicativa di tecnologie e strumenti di innovazione gestionale** mediante lo studio delle tecnologie più innovative per lo sviluppo di un applicativo informatico per la catalogazione, localizzazione e tracciamento dei beni culturali del patrimonio di Regione Piemonte, a cura di UNITO con la collaborazione e supervisione della Regione Piemonte.

Al termine dell'attività sopra elencate, come meglio dettagliate nell'Allegato al presente Accordo, Regione Piemonte darà corso a procedura ad evidenza pubblica per l'aggiornamento della stima dei valori economici, determinati in via extra-contabile per bene di valore culturale, utili anche ai fini assicurativi.

### **Art. 3 - Durata e recesso**

L'Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà durata di **1 anno**, che decorrerà dalla data di inizio delle attività di collaborazione (individuata nella data di comunicazione del gruppo di lavoro da parte di UNITO).

Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione ed alle disponibilità finanziarie, si potranno definire ulteriori accordi per lo sviluppo di attività connesse, da approvarsi rispettivamente con delibera di Giunta Regionale e con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A.R.

### **Art. 4 - Nomina dei referenti**

Ciascuna Parte è tenuta a nominare uno o più referenti cui è affidato il compito di: coordinamento e sviluppo del progetto.

Ai fini di cui sopra:

- Regione Piemonte, nomina come suoi referenti, l'arch. Barbara RONCO, il dott. Daniele RINALDI e il fotografo Giorgio MUSINU;
- il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino nomina come referente il prof. Piercarlo Rossi e, durante lo svolgimento delle attività, uno o più colleghi in qualità di specialisti della materia anche di altri Dipartimenti che verranno comunicati all'altra Parte.

Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte può nominare come propri referenti soggetti diversi da quelli sopra indicati; in tale caso la nomina del/dei nuovi referenti andrà comunicata tempestivamente all'altra Parte.

## **Art. 5 – Impegni delle parti**

La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex art. 15, L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., non impegna le Parti al versamento di corrispettivi tra di esse.

### **5.1 Oneri finanziari - rimborso spese**

In relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, UNITO a titolo di cofinanziamento sosterrà una spesa minima pari a euro 60.000,00, come di seguito qualificata:

- costi ore/uomo per personale strutturato coinvolto nell'attività oggetto dell'Accordo (n.4 docenti ordinari nelle aree storico/filosofiche, informatiche, giuridiche e di architettura ed organizzazione);
- costi per l'anticipo dell'attivazione di n. 2 Borse di Studio e Ricerca;
- costi per servizi tecnico specialistici, di consulenza e collaborazioni scientifica;
- eventuali spese di missioni;
- spese di prelievo di Ateneo poste al 9%.

La Regione Piemonte a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute da UNITO e, senza che ciò costituisca alcuna forma di corrispettivo, erogherà una somma massima di euro 60.000,00 a seguito di presentazione di nota di debito da parte di UNITO corredata dalle relative rendicontazioni.

Non configurandosi quale corrispettivo comprensivo di margine di guadagno, l'onere finanziario che verrà sostenuto dalla Regione Piemonte, in relazione al presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute da UNITO nell'ambito della ricerca applicata.

I costi da rimborsare devono essere computati in termini di disponibilità delle strutture, attrezzature, mezzi, costi vivi delle risorse umane strutturate impiegate nominalmente da UNITO ad esclusiva cura delle attività oggetto del presente Accordo, per quota parte del tempo effettivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

Pertanto per le attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, Regione Piemonte, sulla base delle risorse stanziare dalle leggi di bilancio e previa adozione di appositi provvedimenti amministrativi, darà corso al rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute da UNITO per assegni di ricerca, servizi attivati in dipendenza del presente Accordo, per l'importo massimo specificato, erogato ad approvazione dell'avanzamento delle attività di cui all'art. 2 citato, come dettagliate nell'Allegato.

Le spese ammissibili sono:

- spese per il personale non dipendente comprensive di eventuali spese per missioni;
- spese per acquisto di servizi fra cui servizi tecnico specialistici, servizi di consulenza e collaborazioni scientifiche.
- spese per acquisto e sviluppo di software

Il seguente prospetto (Tab.1) riassume le attività ed il budget di spesa a carico delle Parti, così come dettagliato nei punti precedenti.

<b>TAB.1 - ATTIVITÀ E BUDGET DI PROGETTO</b>			
<b>Regione Piemonte</b>		<b>UNITO (a titolo di cofinanziamento)</b>	
<b>Spese ammissibili</b>	<b>Importo (euro)</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo (euro)</b>
2 Borse di Studio e Ricerca (1 anno)	31.200 (calcolato su 1.300/mese)	Cofinanziamento con ore/uomo personale strutturato dell'Università degli Studi di Torino che sarà coinvolto nelle attività. 4 docenti strutturati: 1 - PO/PA area filosofico storica 1 - PO/PA area informatica 1 - PO/PA area giuridica 1 - PO/PA area architettura e organizzazione	60.000
Missioni	3.000		
Servizi tecnico specialistici, servizi di consulenza e collaborazioni scientifiche	10.400		
Acquisto di software e licenze	10.000		
Prelievo di Ateneo 9%	5.400		
<b>TOTALE</b>	<b>60.000</b>	<b>TOTALE</b>	<b>60.000</b>
			<b>TOTALE 120.000</b>

Si specifica di seguito il dettaglio relativo alla voce di costo rimborso spese ammissibili:

- Massimo il 70% sarà rimborsato al completamento delle attività di cui alla lettera A e B dell'art. 2 dell'Accordo di collaborazione, accompagnato da Relazione sull'avanzamento dell'attività, approvata da Regione Piemonte, corredata da rendicontazione delle spese debitamente documentata da fatture o note contabili.
- La restante quota del suddetto importo massimo sarà rimborsata al completamento delle attività di cui alla lettera C dell'art. 2 del presente Accordo, previa approvazione della Relazione finale sulle attività, corredata da rendicontazione analitica delle spese ammissibili debitamente documentata da fatture o note contabili.

## **5.2 Impegni delle Parti**

A) **UNITO** si impegna:

- a costituire un gruppo di lavoro (composto altresì da personale esperto non-dipendente) che collaborerà con il personale individuato dalla Regione Piemonte. Il gruppo di lavoro sarà composto da almeno 1 - PO/PA area filosofico storica; 1 - PO/PA area informatica; 1 - PO/PA area giuridica; 1 - PO/PA area architettura e organizzazione. Il Dipartimento di Management

individuera, anche all'interno delle altre strutture dell'Università degli Studi di Torino, le ulteriori professionalità che saranno richieste nell'ambito della ricerca applicata;

- ad attivare i contratti per l'utilizzo delle risorse umane impegnate nell'Accordo ed alla puntuale verifica dello svolgimento delle attività assegnate come dettagliate nel precedente articolo 2 lett. A e B del presente Accordo e specificate nell'Allegato allo stesso. Il personale dipendente di UNITO procederà a sovrintendere e monitorare l'attività svolta dalle risorse umane contrattualizzate e dedicate alle attività di cui al presente Accordo;
- nella ricerca applicata di soluzioni tecnologiche idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze rappresentate da Regione Piemonte ed elencate all'art. 2 lett. C del presente Accordo e specificate nell'Allegato allo stesso;
- a mettere a disposizione di Regione Piemonte tutti i prodotti dell'attività svolta (cataloghi, dati su supporti digitali e applicazioni informatiche sviluppate) nel rispetto del presente Accordo;
- a consentire alla Regione Piemonte di acquisire (attraverso la collaborazione) il *know-how* necessario alla prosecuzione in autonomia dell'attività (es. prototipo software per la gestione del patrimonio immobiliare della Regione Piemonte).

**B) Regione Piemonte** si impegna:

- a mettere a disposizione il materiale documentale/istituzionale in proprio possesso e a garantire l'accesso agli immobili in cui sono custoditi i beni, limitatamente allo svolgimento della attività oggetto di Accordo.
- a garantire il supporto conoscitivo degli uffici del Settore Patrimonio ed il coordinamento dell'attuazione del progetto.

### **Art. 6 - Diritti di Proprietà intellettuale**

Resta inteso che i dati e i materiali preesistenti al presente Accordo coperti da proprietà intellettuale/industriale/brevetti e, in generale, tutto quanto messo a disposizione da una Parte in esecuzione dell'attività collaborativa disciplinata dal presente Accordo, resterà nella sua titolarità.

Le Parti convengono che, fermi restando i diritti morali dell'autore, ove i materiali concepiti, sviluppati, realizzati o creati in esecuzione dell'Accordo (di seguito, i "Risultati") risultino tutelabili ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale o industriale, la proprietà dei medesimi e tutti i relativi diritti di sfruttamento - anche tramite/a favore di terzi - (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creazione, distribuzione e utilizzo dei risultati e di opere derivate, presentazione di domande di brevetto, utilizzo in processi industrializzati) sono da considerarsi equamente distribuiti tra le Parti.

Ferma restando l'obbligazione di riservatezza di cui all'art. 10 dell'Accordo, il know-how sviluppato durante l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo potrà essere utilizzato liberamente dalle Parti nell'ambito delle proprie rispettive attività.

Ciascuna Parte garantisce che quanto dalla stessa reso disponibile o consegnato all'altra Parte in esecuzione del presente Accordo:

- è legittimamente e pienamente utilizzabile come previsto nel presente Accordo;

- non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni che, in difetto, la controparte, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire.

#### **Art. 7 - Coinvolgimento di terzi**

Nello svolgimento delle attività di cui all'Accordo ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti esterni ad essa, nel rispetto di quanto stabilito nei medesimi (e in particolare, dalle previsioni in tema di riservatezza, trattamento dei dati personali e di utilizzo dei risultati). Il ricorso all'opera di soggetti terzi dovrà avvenire a totale cura, responsabilità e spese della Parte che li coinvolge, rimanendo in ogni caso escluso ogni rapporto tra detti soggetti terzi e l'altra Parte e senza oneri economici aggiuntivi a carico di quest'ultima.

Ciascuna Parte rimane unica responsabile per qualsiasi obbligo o adempimento inerente al rapporto sia con il suo personale, sia con i terzi dalla stessa coinvolti, ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali che ne derivano, nonché in relazione a eventuali diritti d'autore, diritti di proprietà industriale e qualunque altro diritto di privativa. Di conseguenza, ciascuna Parte terrà indenne e manlevata l'altra Parte da qualsiasi pretesa avanzata in qualunque sede e a qualsivoglia titolo da parte del proprio personale e dei terzi dalla stessa coinvolti nelle attività.

#### **Art. 8 - Uso dei segni distintivi**

Ciascuna delle Parti non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l'esclusiva titolarità dei propri marchi e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi concessa all'altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.

#### **Art. 9 - Rispetto di specifiche normative**

Le Parti dichiarano:

- di impegnarsi, nell'esecuzione dell'Accordo, anche per i propri esponenti / dipendenti / collaboratori:
  - al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili;
  - a adottare in ogni caso, nell'esecuzione dell'Accordo, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
- di aver adottato nell'ambito della propria struttura adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il d.lgs. n. 231/2001 e delle condotte di corruzione in genere;

- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione dell'Accordo, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.

L'obbligo di riservatezza vincolerà le Parti anche dopo il termine dell'Accordo di collaborazione.

### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR"). Le Parti si danno reciprocamente atto inoltre, che i "dati personali" forniti anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD delle parti, ai fini del presente articolo, può essere contattato ai seguenti riferimenti di posta elettronica:

- a. per la Regione Piemonte i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:

- [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it)

- Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte

- b. per UNITO è:

[rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it)

In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 04.03.2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente Accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Management è l'Università degli Studi di Torino, con sede in via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone *Data Protection Officer* – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it).

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, P.E.C.: [patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it), e-mail: [patrimonio@regione.piemonte.it](mailto:patrimonio@regione.piemonte.it).

#### **Art. 11 - Sicurezza sul lavoro e coperture assicurative**

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, ciascuna Parte è responsabile del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti coinvolti nelle attività dovranno comunque uniformarsi e rispettare policy e regolamenti vigenti nelle strutture ospitanti.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge delle risorse umane che, in virtù del presente Accordo verranno chiamate a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

#### **Art. 12 - Legge applicabile e giurisdizione a definizione delle controversie**

L'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dagli stessi sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti ha giurisdizione esclusiva il Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 02.07.2010).

#### **Art. 13 - Registrazione e imposta di bollo**

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, comma 2-bis. a far data dal 30.06.2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. Q-bis del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

Per il presente Accordo non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di Enti Pubblici" allegata al D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 – Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.P.R., a norma del quale: "per gli atti indicati nella Tabella allegata al presente Testo Unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa ... *omissis*". L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico dell'Università degli Studi di Torino.

L'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino del 04.07.1996, prot. 93050/96 (rif. art.75) assolve l'imposta di bollo in modo virtuale (art.15 del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972).

#### **Art. 14 - Variazioni dell'Accordo**

Eventuali modifiche dell'Accordo dovranno essere specificamente ed espressamente convenute per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.

L'Accordo e i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dall'Accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente effettuate se spedite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, P.E.C., anticipabile via e-mail, alle Parti ai seguenti indirizzi:

- per la Regione Piemonte

c/o la sede legale sita in Torino, Via Viotti, 8

PEC: [patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it) ,

- per il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

c/o la sede legale sita in Corso Unione Sovietica, 218 bis Torino; PEC: [management@pec.unito.it](mailto:management@pec.unito.it) .

La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dall'Accordo saranno costitutivi di alcun diritto a favore dell'altra Parte, né modificativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere i propri diritti.

Fermo quanto espressamente previsto nell'Accordo, le Parti:

1. manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte;
2. non intendono costituire esclusive, né alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la REGIONE PIEMONTE**  
**Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio**  
**Dirigente ad Interim Settore Patrimonio Immobiliare,**  
**Beni Mobili, Economato e Cassa Economale**

Dott. Giovanni LEPRI

---

(f.to digitalmente)

**Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**  
**Dipartimento di Management**

La Direttrice  
Prof.ssa Francesca CULASSO

---

(f.to digitalmente)

Direzione Ricerca e Terza Missione  
La Direttrice  
Dott.ssa Antonella TROMBETTA

---

(f.to digitalmente)